Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 110° — Numero 129

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Giovedì, 22 maggio 1969 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.520 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.530 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1968

1969

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1968, n. **1556.**

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale civile, con sede in Vimercate.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Milano in data 7 maggio 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale civile di Vimercate è stato classificato ospedale generale provinciale a norma degli articoli 19, 20, 22 e 54 della citata legge n. 132;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa e l'art. 2 dello statuto dell'ente;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale civile, con sede in Vimercate, di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto è composto come segue:

cinque membri eletti dal consiglio provinciale di Milano;

due membri eletti dal consiglio comunale di Vimercate;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente, approvato con regio decreto 5 maggio 1939.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 novembre 1968

SARAGAT

ZELIOLI LANZINI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *maggio* 1969
Atti del Governo, registro n. 226, *foglio n.* 155. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 gennaio 1969, n. **205.**

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale « Vito Fazzi », con sede in Lecce.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Lecce in data 3 dicembre 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale « Vito Fazzi », di Lecce, è stato classificato ospedale generale provinciale a norma degli articoli 19, 20, 22 e 54 della citata legge n. 132;

Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provve-

deva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 2 dello statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 1955;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale « Vito Fazzi », con sede in Lecce, di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero;

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto è composto come segue:

cinque membri eletti dal consiglio provinciale di Lecce;

due membri eletti dal consiglio comunale di Lecce;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 1955, registrato alla Corte dei conti il 30 maggio 1955, registro n. 12 Interno, foglio n. 202.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 gennaio 1969

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 maggio 1969
Atti del Governo, registro n. 226, foglio n. 159. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 febbraio 1969, n. 206.

Rettifica al secondo comma del decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1968, n. 1266, concernente la dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale di circolo, con sede in Lecco.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 18 ottobre 1968, numero 1266, con il quale l'ospedale di circolo, con sede in Lecco (Como), è stato dichiarato ente ospedaliero ed è stata indicata la composizione del relativo consiglio di amministrazione;

Ritenuto che, per mero errore di trascrizione, il predetto decreto indica « i cinque membri eletti dal consiglio provinciale di Como » quali membri del consiglio provinciale di Como;

Ritenuto che occorre provvedere ad una rettifica del decreto stesso;

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

Il secondo comma del decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1968, n. 1266, è rettificato come segue:

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto è composto come segue:

cinque membri eletti dal consiglio provinciale di Como;

due membri eletti dal consiglio comunale di Lecco;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1951, registrato alla Corte dei conti in data 8 agosto 1951, registro n. 28 Interno, foglio n. 61.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 febbraio 1969

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 maggio 1969
Atti del Governo, registro n. 226, foglio n. 160. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 febbraio 1969, n. 207.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale civile « Carretta », con sede in Montebelluna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Treviso in data 15 novembre 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale civile « Carretta », di Montebelluna, è stato classificato ospedale generale provinciale a norma degli articoli 19, 20, 22 e 54 della citata legge n. 132;

Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 2 dello statuto approvato con regio decreto 2 gennaio 1908, e successive modificazioni;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale civile « Carretta », con sede in Montebelluna (Treviso), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto è composto come segue:

cinque membri eletti dal consiglio provinciale di Treviso;

due membri eletti dal consiglio comunale di Montebelluna;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello sta-

tuto dell'ente, approvato con regio decreto 2 gennaio 1908, modificato con regio decreto 12 maggio 1939 e con decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1964, registrato alla Corte dei conti il 29 gennaio 1964, registro n. 3 Interno, foglio n. 397.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 febbraio 1969

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *maggio* 1969
Atti del Governo, registro n. 226, *foglio n.* 163. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 febbraio 1969, n. **208.**

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale civile « Santa Caterina Novella », con sede in Galatina.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Lecce in data 3 dicembre 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale « Santa Caterina Novella », di Galatina, è stato classificato ospedale generale provinciale a norma degli articoli 19, 20, 22 e 54 della citata legge n. 132;

Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 2 dello statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1960, e successive modificazioni;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale civile « Santa Caterina Novella », con sede in Galatina (Lecce), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto è composto come segue:

cinque membri eletti dal consiglio provinciale di Lecce;

due membri eletti dal consiglio comunale di Galatina;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1960, registrato alla Corte dei conti il 5 novembre 1960, registro n. 25 Interno, foglio n. 188, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1966, registrato alla Corte dei conti il 4 febbraio 1966, registro n. 5 Interno, foglio n. 35, e con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1967, registrato alla Corte dei conti il 16 giugno 1967, registro n. 17 Interno, foglio n. 125.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 febbraio 1969

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *maggio* 1969
Atti del Governo, registro n. 226, *foglio n.* 157. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 febbraio 1969, n. **209.**

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale civile « Sacro Cuore di Gesù », con sede in Gallipoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Lecce in data 3 dicembre 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale civile « Sacro Cuore di Gesù », di Gallipoli, è stato classificato ospedale generale provinciale a norma degli articoli 19, 20, 22 e 54 della citata legge n. 132;

Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 2 dello statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1961;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale civile « Sacro Cuore di Gesù », con sede in Gallipoli (Lecce), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto è composto come segue:

cinque membri eletti dal consiglio provinciale di Lecce;

due membri eletti dal consiglio comunale di Gallipoli;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1961, registrato alla Corte dei conti il 15 settembre 1961, registro n. 25 Interno, foglio n. 128.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 febbraio 1969

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *maggio* 1969
Atti del Governo, registro n. 226, *foglio n.* 158. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 febbraio 1969, n. 210.

Estensione dei benefici del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito nella legge 18 marzo 1968, n. 241, ai comuni di Sambuca di Sicilia (Agrigento) e Contessa Entellina (Palermo).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito nella legge 18 marzo 1968, n. 241, recante ulteriori interventi e provvidenze per la ricostruzione e la ripresa economica dei comuni della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968;

Ritenuto che a' sensi dell'art. 43, primo comma, del predetto decreto-legge devono essere indicati i comuni gravemente colpiti dai terremoti stessi, ai fini della concessione da parte dello Stato, per l'esercizio 1968, dei contributi ivi previsti;

Visto il precedente decreto in data 5 giugno 1968, n. 963, concernente l'elenco dei comuni della Sicilia gravemente colpiti dai terremoti del gennaio 1968, ai quali si applica la disposizione di cui al primo comma del citato art. 43;

Viste le ulteriori indicazioni fornite dai prefetti di Agrigento e Palermo, d'intesa con le intendenze di finanza e con gli uffici del genio civile, per l'inclusione in detto elenco dei comuni di Contessa Entellina e Sambuca di Sicilia;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per i lavori pubblici, per le finanze e per il tesoro;

Decreta:

La disposizione di cui all'art. 43, primo comma del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito nella legge 18 marzo 1968, n. 241, si applica ai comuni di Sambuca di Sicilia (Agrigento) e Contessa Entellina (Palermo).

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 febbraio 1969

SARAGAT

RESTIVO — MANCINI — REALE — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 maggio 1969
Atti del Governo, registro n. 226, foglio n. 175. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 febbraio 1969, n. 211.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale denominato « Istituti clinici di perfezionamento », con sede in Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Milano in data 31 luglio 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale denominato « Istituti clinici di perfezionamento », di Milano, è stato classificato ospedale specializzato provinciale a norma degli articoli 19, 20, 24 e 54 della citata legge;

Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 2 dello statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 febbraio 1955;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale denominato « Istituti clinici di perfezionamento », con sede in Milano, di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto è composto come segue:

cinque membri eletti dal consiglio provinciale di Milano;

due membri eletti dal consiglio comunale di Milano;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 febbraio 1955, registrato alla Corte dei conti l'8 aprile 1955, registro n. 8 Interno, foglio n. 57.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 febbraio 1969

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli:* GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 maggio 1969
Atti del Governo, registro n. 226, foglio n. 162. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 febbraio 1969, n. 212.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale civile, con sede in Legnago.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Verona in data 7 novembre 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale civile di Legnago è stato classificato ospedale generale provinciale a norma degli articoli 19, 20, 22 e 54 della citata legge n. 132;

Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi in conformità dell'art. 1 dello statuto approvato con regio decreto 24 aprile 1873;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale civile, con sede in Legnago (Verona), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto è composto come segue:

cinque membri eletti dal consiglio provinciale di Verona;

due membri eletti dal consiglio comunale di Legnago;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con regio decreto 24 aprile 1873.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 febbraio 1969

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *maggio* 1969
Atti del Governo, registro n. 226, *foglio n.* 161. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 marzo 1969, n. **213**.

Autorizzazione all'Istituto di credito fondiario della Toscana, con sede in Firenze, ad emettere cartelle fondiarie.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visti il testo unico delle leggi sul credito fondiario, approvato con regio decreto 16 luglio 1905, n. 646, e le successive modificazioni;

Visti il regolamento per l'esecuzione del predetto testo unico, approvato con regio decreto 5 maggio 1910, n. 472, e le successive modificazioni;

Viste le leggi 29 luglio 1949, n. 474, 4 agosto 1955, n. 683 e 31 ottobre 1965, n. 1244;

Visto il proprio decreto 8 giugno 1968, n. 822, che ha eretto in ente morale l'Istituto di credito fondiario della Toscana, con sede a Firenze, ne ha approvato lo statuto e l'ha autorizzato ad esercitare il credito fondiario ed edilizio, in conformità delle disposizioni vigenti in materia, nel territorio della Regione toscana;

Vista la domanda presentata dal predetto istituto in data 4 febbraio 1969;

Considerato che l'istituto stesso ha dimostrato di possedere crediti ipotecari per un ammontare non inferiore alla metà del proprio fondo di garanzia di lire 3 miliardi;

Vista la deliberazione assunta dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 2 agosto 1967;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

L'Istituto di credito fondiario della Toscana, con sede a Firenze, è autorizzato ad emettere cartelle fondiarie in conformità delle disposizioni vigenti in materia ed entro il limite di cui all'art. 1 della legge 29 luglio 1949, n. 474.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 marzo 1969

SARAGAT

COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *maggio* 1969
Atti del Governo, registro n. 226, *foglio n.* 156. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 marzo 1969, n. **214**.

Erezione in ente morale della cassa scolastica della scuola media statale di Arcidosso.

N. 214. Decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1969, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la cassa scolastica della scuola media statale di Arcidosso (Grosseto), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *maggio* 1969
Atti del Governo, registro n. 226, *foglio n.* 179. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 marzo 1969, n. **215**.

Modificazioni allo statuto della fondazione « Giuseppe Dovara », con sede in Cremona.

N. 215. Decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1969, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione vengono modificati gli articoli 2, 4 e 6 dello statuto della fondazione « Giuseppe Dovara », con sede presso il liceo « Gaspare Aselli » di Cremona.

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *maggio* 1969
Atti del Governo, registro n. 226, *foglio n.* 146. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 marzo 1969, n. **216**.

Erezione in ente morale della cassa scolastica della scuola media statale « A. Volta », di Mandello del Lario.

N. 216. Decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1969, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la cassa scolastica della scuola media statale « A. Volta », di Mandello del Lario (Como), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *maggio* 1969
Atti del Governo, registro n. 226, *foglio n.* 180. — GRECO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della seconda cattedra di filosofia presso la facoltà di magistero dell'Università di Padova

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di magistero dell'Università di Padova, è vacante la seconda cattedra di filosofia, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(4534)

Vacanza della cattedra di storia del cristianesimo presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Roma

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Roma, è vacante la cattedra di storia del cristianesimo, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(4535)

Vacanza della cattedra di microbiologia agraria e tecnica presso la facoltà di agraria dell'Università statale di Milano

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di agraria dell'Università statale di Milano, è vacante la cattedra di microbiologia agraria e tecnica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(4536)

Autorizzazione ad accettare una donazione disposta a favore dell'Istituto di cinematografia scientifica del Politecnico di Milano.

Con decreto del 13 gennaio 1969, il prefetto della provincia di Milano ha autorizzato il prof. Bruno Finzi, quale rettore del Politecnico di Milano e il dott. ing. Achille Berbenni, quale delegato dell'Associazione italiana di cinematografia scientifica (A.I.C.S.) di Roma ad accettare la donazione disposta dalla famiglia Rimoldi a favore dell'Istituto di cinematografia scientifica del Politecnico di Milano e costituita dalla biblioteca di riviste e di libri di cinematografia tecnica e scientifica raccolti dal compianto congiunto Gian Maria Rimoldi.

(4323)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica del 12 febbraio 1969, registrato alla Corte dei conti il 4 aprile 1969, registro n. 29, Pubblica istruzione, foglio n. 320, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto dall'Opera nazionale invalidi di guerra avverso la deliberazione 26 ottobre 1965 del consiglio di amministrazione dell'istituto tecnico commerciale « Marconi » di Brindisi, concernente la nomina dei bidelli non di ruolo Angelo Abruzzi e Antonio Gorgoni.

(4326)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Cupello

Con decreto ministeriale in data 25 febbraio 1969, numero 28298/4424, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Buda Adelina, nata a Cupello il 5 ottobre 1923, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Lanciano-Cupello » in Cupello, estese mq. 2400, riportate in catasto alle particelle numeri 154 parte e 156 del foglio di mappa n. 6 del comune di Cupello e nella planimetria tratturale con i numeri 238 e 239.

Con decreto ministeriale in data 25 febbraio 1969, numero 28296/4421, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Fitti Alberto, nato a Monteodorisio il 22 novembre 1946, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco », tronco unico in Cupello, estese mq. 7775, riportate in catasto alle particelle numeri 37 parte, 37 parte e 39 del foglio di mappa n. 23 del comune di Cupello e nella planimetria tratturale con i numeri 145, 146 e 147.

Con decreto ministeriale in data 25 febbraio 1969, numero 4043/1058, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Cupaiuolo Antonio, nato a Cupello il 25 agosto 1922, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Lanciano-Cupello », tronco unico in Cupello, estese mq. 1020, riportate in catasto alle particelle numeri 253 parte e 375-*b* del foglio di mappa n. 5 del comune di Cupello e nella planimetria tratturale con i numeri 185-*b* e 186-*b*.

Con decreto ministeriale in data 25 febbraio 1969, numero 28294/4420, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Cupaiuolo Orlando, nato a Cupello il 6 dicembre 1914, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Lanciano-Cupello » in Cupello, estese mq. 2090, riportate in catasto alle particelle numeri 253 parte e 375-*c*, del foglio di mappa n. 5 del comune di Cupello e nella planimetria tratturale con i numeri 185-*c* e 186-*c*.

Con decreto ministeriale in data 25 febbraio 1969, numero 28293-4419, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Di Francesco Angelo, nato a Cupello il 5 agosto 1926, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Lanciano-Cupello » in Cupello; estese mq. 3150, riportate in catasto alle particelle numeri 252 parte, 254 parte e 375-*a* del foglio di mappa n. 5 del comune di Cupello e nella planimetria tratturale con i numeri 185-*a* e 186-*a*.

(4238)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Vittoria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 7 maggio 1969, il comune di Vittoria (Ragusa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 614.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4421)

Autorizzazione al comune di Manduria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 7 maggio 1969, il comune di Manduria (Taranto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 304.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4425)

Autorizzazione al comune di Salice Salentino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 8 maggio 1969, il comune di Salice Salentino (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 36.625.890, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4423)

Autorizzazione al comune di Guardia Sanframondi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 8 maggio 1969, il comune di Guardia Sanframondi (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.532.850, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(4424)

Autorizzazione al comune di Platì ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 8 maggio 1969, il comune di Platì (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 11.455.004, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4422)

Autorizzazione al comune di Aglientu ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 9 maggio 1969, il comune di Aglientu (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4426)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 94

Corso dei cambi del 21 maggio 1969 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	628,82	627,60	627,90	627,65	628 —	628,82	627,61	627,65	628,82	627,60
$ Can.	584,10	583 —	583,50	583,15	583,10	584,10	582,95	583,15	584,10	583 —
Fr Sv.	145,46	145,40	145,40	145,375	145,50	145,46	145,33	145,375	145,46	145,33
Kr D.	83,47	83,30	83,40	83,335	83,05	83,47	83,33	83,335	83,47	83,40
Kr N.	87,98	87,85	87,90	87,88	87,25	87,98	87,87	87,88	87,98	87,85
Kr Sv.	121,65	121,50	121,58	121,51	121,50	121,65	121,50	121,51	121,65	121,60
Fol	172,85	172,60	172,65	172,54	172,60	172,85	172,54	172,54	172,85	172,55
Fr B	12,57	12,55	12,5650	12,5545	12,48	12,57	12,54	12,5545	12,57	12,555
Franco francese	126,63	126,35	126,38	126,37	126,60	126,63	126,39	126,37	126,63	126,40
Lst.	1501,75	1498,75	1500 —	1499,45	1499,50	1501,75	1499,90	1499,45	1501,75	1499 —
Dm occ.	157,12	156,90	156,94	156,90	156,90	157,12	156,915	156,90	157,12	156,85
Scell. Austr.	24,27	24,25	24,25	24,2420	24,25	24,27	24,236	24,2420	24,27	24,25
Escudo Port.	22,08	22,05	22,05	22,07	22,12	22,08	22,05	22,07	22,08	22,05
Peseta Sp.	8,98	8,95	8,96	8,9730	9 —	8,98	8,97	8,9730	8,98	8,98

Media dei titoli del 21 maggio 1969

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	104,675
Redimibile 3,50 % 1934	100,55
» 3,50 % (Ricostruzione)	86,30
» 5 % (Ricostruzione)	97,425
» 5 % (Riforma fondiaria)	95,90
» 5 % (Città di Trieste)	96,05
» 5 % (Beni Esteri)	95,925
» 5,50 % (Edilizia scolastica)	101,025
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	98,175
» » » 5,50 % 1976	100,10
» » » 5 % 1977	99,275
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1977	99,475
» » » 5,50 % 1978	99,425
» » » 5,50 % 1979	99,80
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1970)	100 —
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	99,975
» 5 % (» 1° aprile 1973)	99,975
» 5 % (» 1° aprile 1974)	99,975
» 5 % (» 1° aprile 1975)	99,975
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	99,975
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	99,975

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 21 maggio 1969

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	627,63
1 Dollaro canadese	583,05
1 Franco svizzero	145,352
1 Corona danese	83,332
1 Corona norvegese	87,875
1 Corona svedese	121,505
1 Fiorino olandese	172,54
1 Franco belga	12,547
1 Franco francese	126,38
1 Lira sterlina	1499,675
1 Marco germanico	156,907
1 Scellino austriaco	24,239
1 Escudo Port.	22,06
1 Peseta Sp.	8,971

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 1° agosto 1968 al 29 agosto 1968, a norma dei Regolamenti C.E.E. n. 1152/68, n. 1156/68, n. 1196/68, n. 1217/68, n. 1235/68, n. 1251/68 e n. 1274/68, ai prodotti di cui all'art. 1, lettere a), b) e c) del Regolamento C.E.E. n. 120/67 (settore cereali), esportati verso Paesi terzi.

Valide il 1° agosto 1968

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per T.M. (1 u.c. = lire italiane 625) (1)
ex 10.01	01 04	Frumento tenero e frumento segalato:	
		- per le esportazioni verso il Regno Unito:	
		- di un prodotto che ha subito prima dell'importazione nel Regno Unito e dopo la sua uscita dal territorio della Comunità o dopo che sia stato posto sotto controllo doganale, un trattamento che escluda la sua destinazione per l'alimentazione umana	45,50
		- di un altro prodotto	41,95
		- per le esportazioni verso:	
		- il Portogallo	
		- i paesi della zona I, ad eccezione della Giordania (2)	
		- i paesi delle zone III b), IV e V c) (2)	
		- i paesi della zona V a), ad eccezione dei paesi della Penisola araba, dell'Irak, dell'Iran e dell'India (2)	
		- i paesi della zona V b), ad eccezione del Sudan, dell'Etiopia e del territorio francese degli Afars e degli Issas (2)	45,50
		- per le esportazioni verso:	
		- la Giordania e il Sudan	45,00
		- l'Irlanda e l'India	44,50
		- la Danimarca	44,25
		- la Norvegia	44,00
		- i paesi della zona II (2)	43,75
		- l'Ungheria	41,50
		- l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera	39,50
		- la Cecoslovacchia	38,00
		- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	43,00
	ex 04	Frumento denaturato (sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze):	
		- per le esportazioni verso la Bulgaria, l'Ungheria e la Cecoslovacchia . .	42,00
	07 11	Frumento duro	47,00
10.02	01 04	Segala	32,60
10.03	01 04	Orzo:	
		- per le esportazioni verso i paesi della:	
		- zona III (2)	42,00
		- zona V c) (2)	46,00
		- per le esportazioni verso l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera . .	40,50
		- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	41,25
10.04	01 04	Avena	23,00
10.05-B	04	Granturco altro:	
		- per le esportazioni verso la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein . .	36,05
		- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	39,30

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per T.M. (1 u.c. = lire italiane 625) (1)
ex 10.07	04	Miglio	22,80
ex 10.07	11	Sorgo e durra	35,80
ex 11.01-A		Farina di frumento o di spelta e di frumento segalato:	
	ex 02	- tenore in ceneri da 0 a 520:	
		- per le esportazioni verso i paesi della:	
		- zona IV a) e c) (3)	77,95
		- zona IV b) (3)	78,70
		- zona III a) e b) (3)	77,95
		- zona II (3)	74,35
		- zona I (3):	
		- ad eccezione della Libia	74,35
		- Libia	73,00
		- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	71,35
	ex 02	- tenore in ceneri da 521 a 600:	
		- per le esportazioni verso i paesi della:	
		- zona IV (3)	68,40
		- zona III a) (3)	68,40
		- zona III b) (3)	66,40
		- zona II (3)	66,40
		- zona I (3)	63,40
		- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	61,40
	ex 02	- tenore in ceneri da 601 a 900	57,40
	ex 02	- tenore in ceneri da 901 a 1100:	
		- per le esportazioni verso i paesi della:	
		- zona IV a) (3)	67,70
		- zona III a) (3)	65,40
		- zona I (3):	
		- ad eccezione della Siria	53,40
		- Siria	64,10
		- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	53,40
	ex 02	- tenore in ceneri da 1101 a 1650	48,40
	ex 02	- tenore in ceneri da 1651 a 1900	45,70
ex 11.01-B		Farina di segala:	
	ex 05	- tenore in ceneri da 0 a 700	35,85
	ex 05	- tenore in ceneri da 701 a 850	32,85
	ex 05	- tenore in ceneri da 851 a 1150	29,85
	ex 05	- tenore in ceneri da 1151 a 1400	26,85
	ex 05	- tenore in ceneri da 1401 a 1600	23,85
	ex 05	- tenore in ceneri da 1601 a 1800	20,85
	ex 05	- tenore in ceneri da 1801 a 2000	17,85
ex 11.02-A-I	002	Semole e semolini di grano duro:	
		- per le esportazioni verso i paesi della zona IV b) (3)	74,00
		- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	70,00
	005	Semole e semolini di grano tenero:	
		- per le esportazioni verso i paesi della:	
		- zona IV b) (3)	76,05
		- zona I (3)	72,90
		- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	69,70

Periodo dal 2 agosto 1968 all'8 agosto 1968

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per T.M. (1 u.c. = lire italiane 625) (1)
ex 10.01	01 04	Frumento tenero e frumento segalato:	
		- per le esportazioni verso il Regno Unito:	
		- di un prodotto che ha subito prima dell'importazione nel Regno Unito e dopo la sua uscita dal territorio della Comunità o dopo che sia stato posto sotto controllo doganale, un trattamento che escluda la sua destinazione per l'alimentazione umana	48,50
		- di un altro prodotto	41,95
		- per la esportazione verso il Giappone	51,50
		- per le esportazioni verso: - il Portogallo - i paesi della zona I, ad eccezione della Giordania (2) - i paesi delle zone III b), IV e V c) ad eccezione del Giappone (2) - i paesi della zona V a), ad eccezione dei paesi della Penisola araba, dell'Irak, dell'Iran e dell'India (2) - i paesi della zona V b), ad eccezione del Sudan, dell'Etiopia e del territorio francese degli Afars e degli Issas (2)	45,50
		- per le esportazioni verso:	
		- la Giordania e il Sudan	45,00
		- l'Irlanda e l'India	44,50
		- la Danimarca	44,25
		- la Norvegia	44,00
		- i paesi della zona II (2)	43,75
		- l'Ungheria	41,50
		- l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera	39,50
		- la Cecoslovacchia	38,00
		- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	43,00
	ex 04	Frumento denaturato (sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze):	
		- per le esportazioni verso:	
		- la Bulgaria, l'Ungheria e la Cecoslovacchia	42,00
		- l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera	41,00
	07 11	Frumento duro	47,00
10.02	01 04	Segala	32,60
10.03	01 04	Orzo:	
		- per le esportazioni verso i paesi della:	
		- zona III (2)	42,00
		- zona V c) (2)	47,00
		- per le esportazioni verso l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera	41,00
		- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	42,00
10.04	01 04	Avena	23,00
10.05-B	04	Granturco altro:	
		- per le esportazioni verso la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein	36,05
		- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	39,30
ex 10.07	ex 04	Miglio	22,80

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per T.M. - (1 u.c. = lire italiane 625) (1)
ex 10.07	11	Sorgo e durra	35,80
ex 11.01-A		Farina di frumento o di spelta e di frumento segalato:	
	ex 02	- tenore in ceneri da 0 a 520:	
		- per le esportazioni verso i paesi della:	
		- zona IV a) (3)	77,95
		- zona IV b) ad eccezione del Sudan (3)	78,70
		- verso il Sudan	84,00
		- zona IV c) (3)	79,00
		- zona III a) e b) (3)	77,95
		- zona II (3)	74,35
		- zona I (3):	
		- ad eccezione della Libia	74,35
		- Libia	73,00
		- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	71,35
	ex 02	- tenore in ceneri da 521 a 600:	
		- per le esportazioni verso i paesi della:	
		- zona IV (3)	68,40
		- zona III a) (3)	68,40
		- zona III b) (3)	66,40
		- zona II (3)	66,40
		- zona I (3)	63,40
		- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	61,40
	ex 02	- tenore in ceneri da 601 a 900	57,40
ex 11.02-A-I	ex 02	- tenore in ceneri da 901 a 1100:	
		- per le esportazioni verso i paesi della:	
		- zona IV a) (3)	67,70
		- zona III a) (3)	65,40
		- zona I (3):	
		- ad eccezione della Siria	53,40
		- Siria	67,00
		- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	53,40
	ex 02	- tenore in ceneri da 1101 a 1650	48,40
	ex 02	- tenore in ceneri da 1651 a 1900	45,70
ex 11.01-B		Farina di segala:	
	ex 05	- tenore in ceneri da 0 a 700	35,85
	ex 05	- tenore in ceneri da 701 a 850	32,85
	ex 05	- tenore in ceneri da 851 a 1150	29,85
	ex 05	- tenore in ceneri da 1151 a 1400	26,85
	ex 05	- tenore in ceneri da 1401 a 1600	23,85
	ex 05	- tenore in ceneri da 1601 a 1800	20,85
	ex 05	- tenore in ceneri da 1801 a 2000	17,85
ex 11.02-A-I	002	Semole e semolini di grano duro:	
		- per le esportazioni verso i paesi della zona IV b) (3)	74,00
		- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	70,00
	005	Semole e semolini di grano tenero:	
		- per le esportazioni verso i paesi della:	
		- zona IV b) (3)	76,05
		- zona I (3)	72,90
		- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	69,70

Valide il 9 agosto 1968

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per T.M. (1 u.c. = lire italiane 625) (1)
ex 10.01	01 04	Frumento tenero e frumento segalato:	
		- per le esportazioni verso il Regno Unito:	
		- di un prodotto che ha subito prima dell'importazione nel Regno Unito e dopo la sua uscita dal territorio della Comunità o dopo che sia stato posto sotto controllo doganale, un trattamento che escluda la sua destinazione per l'alimentazione umana	48,50
		- di un altro prodotto	41,95
		- per le esportazioni verso l'Irlanda:	
		- di un prodotto che ha subito prima dell'importazione in Irlanda e dopo la sua uscita dal territorio della Comunità o dopo che sia stato posto sotto controllo doganale, un trattamento che escluda la sua destinazione per l'alimentazione umana	48,50
		- di un altro prodotto	44,50
		- per le esportazioni verso il Giappone	51,50
		- per le esportazioni verso:	
		- il Portogallo	
		- i paesi della zona I, ad eccezione della Giordania (2)	
		- i paesi delle zone III b), IV e V c) ad eccezione del Giappone (2)	
		- i paesi della zona V a), ad eccezione dei paesi della Penisola araba, dell'Irak, dell'Iran e dell'India (2)	
		- i paesi della zona V b), ad eccezione del Sudan, dell'Etiopia e del territorio francese degli Afars e degli Issas (2)	45,50
		- per le esportazioni verso:	
		- la Giordania e il Sudan	45,00
		- l'India	44,50
		- la Danimarca	44,25
		- la Norvegia	44,00
		- i paesi della zona II (2)	43,75
		- l'Ungheria	41,50
		- l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera	39,50
		- la Cecoslovacchia	38,00
		- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	43,00
	ex 04	Frumento denaturato (sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze):	
		- per le esportazioni verso la Bulgaria, l'Ungheria e la Cecoslovacchia	42,00
		- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	41,00
	07 11	Frumento duro	47,00
10.02	01 04	Segala	32,60
10.03	01 04	Orzo:	
		- per le esportazioni verso i paesi della:	
		- zona III (2)	42,00
		- zona V c) (2)	47,00
		- per le esportazioni verso l'Austria, la Svizzera, il Liechtenstein e il Regno Unito	41,00
		- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	42,00
10.04	01 04	Avena	26,00
10.05-B	04	Granturco altro:	
		- per le esportazioni verso la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein	36,05
		- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	39,30

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per T.M. (1 u.c. = lire italiane 625) (1)
ex 10.07	04	Miglio	22,80
ex 10.07	11	Sorgo e durra	35,80
ex 11.01-A		Farina di frumento o di spelta e di frumento segalato:	
	ex 02	- tenore in ceneri da 0 a 520:	
		- per le esportazioni verso i paesi della:	
		- zona IV a) (3)	77,95
		- zona IV b) (3)	78,70
		- zona IV c) (3)	79,00
		- zona III a) e b) (3)	77,95
		- zona II (3)	74,35
		- zona I (3):	
		- ad eccezione della Libia	76,00
		- Libia	73,00
		- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	71,35
	ex 02	- tenore in ceneri da 521 a 600:	
		- per le esportazioni verso i paesi della:	
		- zona IV (3)	68,40
		- zona III a) (3)	68,40
		- zona III b) (3)	66,40
		- zona II (3)	66,40
		- zona I (3)	63,40
		- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	61,40
	ex 02	- tenore in ceneri da 601 a 900	57,40
	ex 02	- tenore in ceneri da 901 a 1100:	
		- per le esportazioni verso i paesi della:	
		- zona IV a) (3)	67,70
		- zona III a) (3)	65,40
		- zona I (3):	
		- ad eccezione della Siria	53,40
		- Siria	67,00
		- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	53,40
	ex 02	- tenore in ceneri da 1101 a 1650	48,40
	ex 02	- tenore in ceneri da 1651 a 1900	45,70
ex 11.01-B		Farina di segala:	
	ex 05	- tenore in ceneri da 0 a 700	35,85
	ex 05	- tenore in ceneri da 701 a 850	32,85
	ex 05	- tenore in ceneri da 851 a 1150	29,85
	ex 05	- tenore in ceneri da 1151 a 1400	26,85
	ex 05	- tenore in ceneri da 1401 a 1600	23,85
	ex 05	- tenore in ceneri da 1601 a 1800	20,85
	ex 05	- tenore in ceneri da 1801 a 2000	17,85
ex 11.02-A-I	002	Semole e semolini di grano duro:	
		- per le esportazioni verso i paesi della zona IV b) (3)	74,00
		- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	70,00
	005	Semole e semolini di grano tenero:	
		- per le esportazioni verso i paesi della:	
		- zona IV b) (3)	76,05
		- zona I (3)	72,90
		- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	69,70

Periodo dal 10 agosto 1968 al 14 agosto 1968

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per T.M. (1 u.c. = lire italiane 625) (1)
ex 10.01	01 04	Frumento tenero e frumento segalato:	
		- per le esportazioni verso il Regno Unito:	
		- di un prodotto che ha subito prima dell'importazione nel Regno Unito e dopo la sua uscita dal territorio della Comunità o dopo che sia stato posto sotto controllo doganale, un trattamento che escluda la sua destinazione per l'alimentazione umana	48,50
		- di un altro prodotto	41,95
		- per le esportazioni verso l'Irlanda:	
		- di un prodotto che ha subito prima dell'importazione in Irlanda e dopo la sua uscita dal territorio della Comunità o dopo che sia stato posto sotto controllo doganale, un trattamento che escluda la sua destinazione per l'alimentazione umana	48,50
		- di un altro prodotto	44,50
		- per le esportazioni verso il Giappone	51,50
		- per le esportazioni verso:	
		- il Portogallo	
		- i paesi della zona I, ad eccezione della Giordania (2)	
		- i paesi delle zone III b), IV e V c) ad eccezione del Giappone (2)	
		- i paesi della zona V a), ad eccezione dei paesi della Penisola araba, dell'Irak, dell'Iran e dell'India (2)	
		- i paesi della zona V b), ad eccezione del Sudan, dell'Etiopia e del territorio francese degli Afars e degli Issas (2)	45,50
		- per le esportazioni verso:	
		- la Giordania e il Sudan	45,00
		- l'India	44,50
		- la Danimarca	44,25
		- la Norvegia	44,00
		- i paesi della zona II (2)	43,75
		- l'Ungheria	41,50
		- l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera	39,50
		- la Cecoslovacchia	38,00
		- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	43,00
	ex 04	Frumento denaturato (sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze):	
		- per le esportazioni verso la Bulgaria, l'Ungheria e la Cecoslovacchia	42,00
		- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi ad eccezione del Regno Unito e dell'Irlanda	41,00
	07 11	Frumento duro	47,00
10.02	01 04	Segala	32,60
10.03	01 04	Orzo:	
		- per le esportazioni verso i paesi della:	
		- zona III (2)	42,00
		- zona V c) (2)	47,00
		- per le esportazioni verso l'Austria, la Svizzera, il Liechtenstein e il Regno Unito	41,00
		- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	42,00
10.04	01 04	Avena	26,00
10.05-B	04	Granturco altro:	
		- per le esportazioni verso la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein	36,05
		- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	39,30

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per T.M. (1 u.c. = lire italiane 625) (1)
ex 10.07	04	Miglio	22,80
ex 10.07	11	Sorgo e durra	35,80
ex 11.01-A		Farina di frumento o di spelta e di frumento segalato:	
	ex 02	- tenore in ceneri da 0 a 520:	
		- per le esportazioni verso i paesi della:	
		- zona IV a) (3)	77,95
		- zona IV b) (3)	78,70
		- zona IV c) (3)	79,00
		- zona III a) e b) (3)	77,95
		- zona II (3)	74,35
		- zona I (3):	
		- ad eccezione della Libia	76,00
		- Libia	73,00
		- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	71,35
	ex 02	- tenore in ceneri da 521 a 600:	
		- per le esportazioni verso i paesi della:	
		- zona IV (3)	68,40
		- zona III a) (3)	68,40
		- zona III b) (3)	66,40
		- zona II (3)	66,40
		- zona I (3)	63,40
		- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	61,40
	ex 02	- tenore in ceneri da 601 a 900	57,40
	ex 02	- tenore in ceneri da 901 a 1100:	
		- per le esportazioni verso i paesi della:	
		- zona IV a) (3)	67,70
		- zona III a) (3)	65,40
		- zona I (3):	
		- ad eccezione della Siria	53,40
		- Siria	67,00
		- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	53,40
	ex 02	- tenore in ceneri da 1101 a 1650	48,40
	ex 02	- tenore in ceneri da 1651 a 1900	45,70
ex 11.01-B		Farina di segala:	
	ex 05	- tenore in ceneri da 0 a 700	35,85
	ex 05	- tenore in ceneri da 701 a 850	32,85
	ex 05	- tenore in ceneri da 851 a 1150	29,85
	ex 05	- tenore in ceneri da 1151 a 1400	26,85
	ex 05	- tenore in ceneri da 1401 a 1600	23,85
	ex 05	- tenore in ceneri da 1601 a 1800	20,85
	ex 05	- tenore in ceneri da 1801 a 2000	17,85
ex 11.02-A-I	002	Semole e semolini di grano duro:	
		- per le esportazioni verso i paesi della zona IV b) (3)	74,00
		- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	70,00
	005	Semole e semolini di grano tenero:	
		- per le esportazioni verso i paesi della:	
		- zona IV b) (3)	76,05
		- zona I (3)	72,90
		- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	69,70

Periodo dal 15 agosto 1968 al 16 agosto 1968

Numero della Tariffa	Denominazione delle merci	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per T.M. (1 u.c. = lire italiane 625) (1)
ex 10.01	Frumento tenero e frumento segalato:	
	- per le esportazioni verso il Regno Unito:	
	- di un prodotto che ha subìto prima dell'importazione nel Regno Unito e dopo la sua uscita dal territorio della Comunità o dopo che sia stato posto sotto controllo doganale, un trattameno che escluda la sua destinazione per l'alimentazione umana	48,50
	- di un altro prodotto	41,95
	- per le esportazioni verso il Giappone	51,50
	- per le esportazioni verso:	
	- il Portogallo	
	- i paesi della zona I, ad eccezione della Giordania (2)	
	- i paesi delle zone III b), IV e V c), ad eccezione del Giappone (2)	
	- i paesi della zona V a), ad eccezione dei paesi della Penisola araba, dell'Irak, dell'Iran e dell'India (2)	
	- i paesi della zona V b), ad eccezione del Sudan, dell'Etiopia e del territorio francese degli Afars e degli Issas (2)	45,50
	- per le esportazioni verso:	
	- la Giordania e il Sudan	45,00
	- l'India e l'Irlanda	44,50
	- la Danimarca	44,25
	- la Norvegia	44,00
	- i paesi della zona II (2)	43,75
	- l'Ungheria	41,50
	- l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera	39,50
	- la Cecoslovacchia	38,00
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	43,00
	Frumento denaturato:	
	- per le esportazioni verso la Bulgaria, l'Ungheria e la Cecoslovacchia	42,00
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi ad eccezione del Regno Unito	41,00
ex 10.01	Frumento duro	47,00
10.02	Segala	32,60
10.03	Orzo:	
	- per le esportazioni verso i paesi della:	
	- zona III (2)	42,00
	- zona V c) (2)	47,00
	- per le esportazioni verso l'Austria, la Svizzera, il Liechtenstein e il Regno Unito	41,00
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	42,00
10.04	Avena	26,00
10.05-B	Granturco altro:	
	- per le esportazioni verso la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein	36,05
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	39,30
ex 10.07	Miglio	22,80
	Sorgo - durra	35,80

Numero della Tariffa	Denominazione delle merci	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per T.M. (1 u.c. = lire italiane 625) (1)
ex 11.01	Farina di frumento o di spelta e di frumento segalato:	
	- tenore in ceneri da 0 a 520:	
	- per le esportazioni verso i paesi della:	
	- zona IV a) (3)	77,95
	- zona IV b) (3)	78,70
	- zona IV c) (3)	79,00
	- zona III a) e b) (3)	77,95
	- zona II (3)	74,35
	- zona I (3):	
	- ad eccezione della Libia	76,00
	- Libia	73,00
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	71,35
	- tenore in ceneri da 521 a 600:	
	- per le esportazioni verso i paesi della:	
	- zona IV (3)	68,40
	- zona III a) (3)	68,40
	- zona III b) (3)	66,40
	- zona II (3)	66,40
	- zona I (3)	63,40
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	61,40
	- tenore in ceneri da 601 a 900	57,40
	- tenore in ceneri da 901 a 1100:	
	- per le esportazioni verso i paesi della:	
	- zona IV a) (3)	67,70
	- zona III a) (3)	65,40
	- zona I (3):	
	- ad eccezione della Siria	53,40
	- Siria	67,00
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	53,40
	- tenore in ceneri da 1101 e 1650	48,40
	- tenore in ceneri da 1651 a 1900	45,70
ex 11.01	Farina di segala:	
	- tenore in ceneri da 0 a 700	35,85
	- tenore in ceneri da 701 a 850	32,85
	- tenore in ceneri da 851 a 1150	29,85
	- tenore in ceneri da 1151 a 1400	26,85
	- tenore in ceneri da 1401 a 1600	23,85
	- tenore in ceneri da 1601 a 1800	20,85
	- tenore in ceneri da 1801 a 2000	17,85
ex 11.02-A-I	Semole e semolini di grano duro:	
	- per le esportazioni verso i paesi della zona IV b) (3)	74,00
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	70,00
ex 11.02-A-I	Semole e semolini di grano tenero:	
	- per le esportazioni verso i paesi della:	
	- zona IV b) (3)	76,05
	- zona I (3)	72,90
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	69,70

Periodo dal 17 agosto 1968 al 22 agosto 1968

Numero della Tariffa	Denominazione delle merci	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per T.M. (1 u.c. = lire italiane 625) (1)
ex 10.01	Frumento tenero e frumento segalato:	
	- per le esportazioni verso il Regno Unito:	
	- di un prodotto che ha subìto prima dell'importazione nel Regno Unito e dopo la sua uscita dal territorio della Comunità o dopo che sia stato posto sotto controllo doganale, un trattameno che escluda la sua destinazione per l'alimentazione umana	47,00
	- di un altro prodotto	41,95
	- per le esportazioni verso il Giappone	51,50
	- per le esportazioni verso:	
	- il Portogallo	
	- i paesi della zona I, ad eccezione della Giordania (2)	
	- i paesi delle zone III b), IV e V c), ad eccezione del Giappone (2)	
	- i paesi della zona V a), ad eccezione dei paesi della Penisola araba, dell'Irak, dell'Iran e dell'India (2)	
	- i paesi della zona V b), ad eccezione del Sudan, dell'Etiopia e del territorio francese degli Afars e degli Issas (2)	45,50
	- per le esportazioni verso:	
	- la Giordania e il Sudan	45,00
	- l'India e l'Irlanda	44,50
	- la Danimarca	44,25
	- la Norvegia	44,00
	- i paesi della zona II (2)	43,75
	- l'Ungheria	41,50
	- l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera	39,50
	- la Cecoslovacchia	38,00
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	43,00
	Frumento denaturato:	
	- per le esportazioni verso la Bulgaria, l'Ungheria e la Cecoslovacchia	42,00
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi ad eccezione del Regno Unito	41,00
ex 10.01	Frumento duro	47,00
10.02	Segala	32,60
10.03	Orzo:	
	- per le esportazioni verso i paesi della:	
	- zona III (2)	42,00
	- zona V c) (2)	47,00
	- per le esportazioni verso l'Austria, la Svizzera, il Liechtenstein e il Regno Unito	41,00
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	42,00
10.04	Avena	26,00
10.05-B	Granturco altro:	
	- per le esportazioni verso la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein	36,05
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	39,30
ex 10.07	Miglio	22,80
	Sorgo - durra	35,80

Numero della Tariffa	Denominazione delle merci	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per T.M. (1 u.c. = lire italiane 625) (1)
ex 11.01	Farina di frumento o di spelta e di frumento segalato:	
	- tenore in ceneri da 0 a 520:	
	- per le esportazioni verso i paesi della:	
	- zona IV a) (3)	77,95
	- zona IV b) (3)	78,70
	- zona IV c) (3)	79,00
	- zona III a) e b) (3)	77,95
	- zona II (3)	74,35
	- zona I (3):	
	- ad eccezione della Libia	76,00
	- Libia	73,00
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	71,35
	- tenore in ceneri da 521 a 600:	
	- per le esportazioni verso i paesi della:	
	- zona IV (3)	68,40
	- zona III a) (3)	68,40
	- zona III b) (3)	66,40
	- zona II (3)	66,40
	- zona I (3)	63,40
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	61,40
	- tenore in ceneri da 601 a 900	57,40
	- tenore in ceneri da 901 a 1100:	
	- per le esportazioni verso i paesi della:	
	- zona IV a) (3)	67,70
	- zona III a) (3)	65,40
	- zona I (3):	
	- ad eccezione della Siria	53,40
	- Siria	67,00
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	53,40
	- tenore in ceneri da 1101 e 1650	48,40
	- tenore in ceneri da 1651 a 1900	45,70
ex 11.01	Farina di segala:	
	- tenore in ceneri da 0 a 700	35,85
	- tenore in ceneri da 701 a 850	32,85
	- tenore in ceneri da 851 a 1150	29,85
	- tenore in ceneri da 1151 a 1400	26,85
	- tenore in ceneri da 1401 a 1600	23,85
	- tenore in ceneri da 1601 a 1800	20,85
	- tenore in ceneri da 1801 a 2000	17,85
ex 11.02-A-I	Semole e semolini di grano duro:	
	- per le esportazioni verso i paesi della zona IV b) (3)	74,00
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	70,00
ex 11.02-A-I	Semole e semolini di grano tenero:	
	- per le esportazioni verso i paesi della:	
	- zona IV b) (3)	76,05
	- zona I (3)	72,90
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	69,70

Periodo dal 23 agosto 1968 al 29 agosto 1968

Numero della Tariffa	Denominazione delle merci	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per T.M. (1 u.c. = lire italiane 625) (1)
ex 10.01	Frumento tenero e frumento segalato:	
	- per le esportazioni verso il Regno Unito:	
	- di un prodotto che ha subìto prima dell'importazione nel Regno Unito e dopo la sua uscita dal territorio della Comunità o dopo che sia stato posto sotto controllo doganale, un trattameno che escluda la sua destinazione per l'alimentazione umana	46,00
	- di un altro prodotto	41,95
	- per le esportazioni verso il Giappone	51,50
	- per le esportazioni verso:	
	- il Portogallo	
	- i paesi della zona I, ad eccezione della Giordania (2)	
	- i paesi delle zone III b), IV e V c), ad eccezione del Giappone (2)	
	- i paesi della zona V a), ad eccezione dei paesi della Penisola araba, dell'Irak, dell'Iran e dell'India (2)	
	- i paesi della zona V b), ad eccezione del Sudan, dell'Etiopia e del territorio francese degli Afars e degli Issas (2)	45,50
	- per le esportazioni verso:	
	- la Giordania e il Sudan	45,00
	- l'India e l'Irlanda	44,50
	- la Danimarca	44,25
	- la Norvegia	44,00
	- i paesi della zona II (2)	43,75
	- l'Ungheria	41,50
	- l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera	39,50
	- la Cecoslovacchia	38,00
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	43,00
	Frumento denaturato:	
	- per le esportazioni verso la Bulgaria, l'Ungheria e la Cecoslovacchia	42,00
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi ad eccezione del Regno Unito	41,00
ex 10.01	Frumento duro	47,00
10.02	Segala	32,60
10.03	Orzo:	
	- per le esportazioni verso i paesi della:	
	- zona III (2)	41,00
	- zona IV c) (2)	44,00
	- zona V c) (2)	46,00
	- per le esportazioni verso l'Austria, la Svizzera, il Liechtenstein e il Regno Unito	40,00
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	41,00
10.04	Avena	26,00
10.05-B	Granturco altro:	
	- per le esportazioni verso la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein	36,05
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	41,00
ex 10.07	Miglio	25,00
	Sorgo - durra	38,00

Numero della Tariffa	Denominazione delle merci	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per T.M. (1 u.c. = lire italiane 625) (1)
ex 11.01	Farina di frumento o di spelta e di frumento segalato:	
	- tenore in ceneri da 0 a 520:	
	- per le esportazioni verso i paesi della:	
	- zona IV a) (3)	77,95
	- zona IV b) (3)	78,70
	- zona IV c) (3)	83,00
	- zona III a) e b) (3)	83,00
	- zona II (3)	74,35
	- zona I (3):	
	- ad eccezione della Libia	76,00
	- Libia	73,00
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	71,35
	- tenore in ceneri da 521 a 600:	
	- per le esportazioni verso i paesi della:	
	- zona IV (3)	68,40
	- zona III a) (3)	68,40
	- zona III b) (3)	66,40
	- zona II (3)	66,40
	- zona I (3)	63,40
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	61,40
	- tenore in ceneri da 601 a 900	57,40
	- tenore in ceneri da 901 a 1100:	
	- per le esportazioni verso i paesi della:	
	- zona IV a) (3)	67,70
	- zona III a) (3)	65,40
	- zona I (3):	
	- ad eccezione della Siria	53,40
	- Siria	67,00
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	53,40
	- tenore in ceneri da 1101 a 1650:	
	- per le esportazioni verso l'Irlanda e il Regno Unito	51,00
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	48,40
	- tenore in ceneri da 1651 a 1900	45,70
ex 11.01	Farina di segala:	
	- tenore in ceneri da 0 a 700	35,85
	- tenore in ceneri da 701 a 850	32,85
	- tenore in ceneri da 851 a 1150	29,85
	- tenore in ceneri da 1151 a 1400	26,85
	- tenore in ceneri da 1401 a 1600	23,85
	- tenore in ceneri da 1601 a 1800	20,85
	- tenore in ceneri da 1801 a 2000	17,85
ex 11.02-A-I	Semole e semolini di grano duro:	
	- per le esportazioni verso i paesi della zona IV b) (3)	74,00
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	70,00
ex 11.02-A-I	Semole e semolini di grano tenero:	
	- per le esportazioni verso i paesi della:	
	- zona IV b) (3)	76,05
	- zona I (3)	72,90
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	69,70

NOTE

(1) Qualora ricorrano le condizioni previste dal Regolamento C.E.E. n. 587/67, l'ammontare della restituzione va aumentato di 2 unità di conto (1 unità di conto = lire 625) per tonnellata metrica di prodotto esportato.
(Circolare a stampa Ministero finanze - Direzione generale dogane e imposte indirette, n. 54 del 31 gennaio 1968 - prot. n. 1007/UTCD).

(2) Il raggruppamento dei Paesi terzi di destinazione in ciascuna delle zone per le quali è fissata la restituzione differenziata, stabilito in sede C.E.E., è il seguente:

ZONA I: *a*) Libia, Repubblica Araba Unita, Israele, Giordania, Libano, Siria, Cipro, Turchia;
b) Marocco, Algeria, Tunisia.

ZONA II: Polonia, U.R.S.S. (porti del Mar Baltico).

ZONA III: *a*) Cecoslovacchia, Ungheria;
b) Romania, Bulgaria, U.R.S.S. (porti del Mar Nero).

ZONA IV: *a*) Mauritania, Senegal, Guinea, Costa d'Avorio, Dahomey, Togo, Mali, Alto Volta, Niger, Repubblica Centrafricana, Congo, (Brazzaville), Ciad, Gabon, Camerun, Congo (Kinshasa), Gambia, Sierra Leone, Gana, Nigeria, Sud-Ovest Africano;
b) Messico e Paesi dell'America Centrale ivi comprese le Grandi e Piccole Antille;
c) Paesi dell'America del Sud.

ZONA V: *a*) I Paesi della penisola araba, Irak, Iran, Afganistan, Pakistan, India (compreso Bhutan e Sikkhin), Nepal, Ceylon, Birmania, Isole dell'Oceano Indiano;
b) Altri paesi e territori d'Africa;
c) Altri paesi e territori d'Asia e d'Oceania.

(3) Il raggruppamento dei Paesi terzi di destinazione in ciascuna delle zone per le quali è fissata la restituzione differenziata, stabilito in sede C.E.E., è il seguente:

ZONA I: Libia, Repubblica Araba Unita, Israele, Giordania, Libano, Siria, Cipro, Turchia.

ZONA II: Mauritania, Senegal, Guinea, Costa d'Avorio, Dahomey, Togo, Mali, Alto Volta, Niger, Repubblica Centrafricana, Congo (Brazzaville), Ciad, Gabon, Camerun, Congo (Kinshasa), Gambia, Sierra Leone, Gana, Nigeria, Sud-Ovest Africano.

ZONA III: *a*) Messico e paesi dell'America Centrale ivi comprese le Grandi e Piccole Antille;
b) Paesi dell'America del Sud.

ZONA IV: *a*) I paesi della penisola araba, Irak, Iran, Afganistan, Pakistan, India (compreso Bhutan e Sikkhin), Nepal, Ceylon, Birmania, Isole dell'Oceano Indiano;
b) Altri paesi e territori d'Africa (ad eccezione dei paesi del Maghreb);
c) Altri paesi e territori d'Asia e d'Oceania.

Rettifica

Nella tabella delle restituzioni applicabili dal 22 marzo 1968 al 25 aprile 1968, a norma dei Regolamenti C.E.E. n. 328/68, n. 339/68, n. 360/68, n. 403/68, n. 441/68, n. 458/68 e n. 473/68 (ai prodotti di cui all'art. 1, lettere *a*), *b*) e *c*) del Regolamento C.E.E. n. 120/67 (settore cereali) esportati verso Paesi terzi, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 45 del 19 febbraio 1969, alla pagina 1047, il tenore in ceneri della « Farina di segala », ammessa alla restituzione per l'ammontare di 22,20 unità di conto, deve leggersi « da 1801 a 2000 » anzichè da « 1820 a 2000 »; inoltre, alla pagina 1054, primo rigo, l'ammontare della restituzione di 53,00 unità di conto va riferito al « Frumento tenero e frumento segalato: per esportazioni verso Regno Unito, Austria e Liechtenstein ».

(912)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER L'EMILIA E ROMAGNA

Approvazione del progetto planivolumetrico del 2° comprensorio del piano di zona del comune di Montecchio Emilia.

Con decreto provveditoriale n. 247 in data 10 maggio 1969 è stato approvato il progetto planivolumetrico di un'area del 2° comprensorio del piano di zona per l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare adottato dal comune di Montecchio Emilia con deliberazione consiliare n. 119 del 14 luglio 1967.

Copia di tale decreto e degli atti che ne formano parte integrante, muniti del visto di conformità all'originale, sarà depositata negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(4480)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina di un sindaco effettivo presso il Monte dei paschi di Siena, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Siena.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto l'art. 22 dello statuto del Monte dei paschi di Siena, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Siena, approvato con decreto del Capo del Governo in data 22 ottobre 1936 e modificato con decreto del 5 gennaio 1939, nonchè con decreti ministeriali del 25 ottobre 1950, 20 maggio 1955 e 2 settembre 1967;

Dispone:

Il prof. Domenico Amodeo è confermato sindaco effettivo del Monte dei paschi di Siena, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Siena, per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 maggio 1969

Il Governatore: CARLI

(4500)

Nomina del vice presidente del Monte di credito su pegno di Como, di 2ª categoria, con sede in Como

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745 ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il proprio provvedimento in data 2 ottobre 1967, con il quale l'avv. Pietro Masciadri venne confermato vice presidente del Monte di credito su pegno di Como, di 2ª categoria, con sede in Como;

Considerato che il predetto nominativo è deceduto;

Dispone:

Il cav. uff. rag. Giovanni Bianchi è nominato vice presidente del Monte di credito su pegno di Como, di 2ª categoria, con sede in Como, con decorrenza dalla data del presente provvedimento e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 maggio 1969

Il Governatore: CARLI

(4499)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito e di quella dei vincitori del concorso per esami ad un posto di esperto aggiunto in lingue estere, per la lingua tedesca.

Nel Foglio di comunicazioni n. 1 del gennaio 1969 del Ministero degli affari esteri, sono state pubblicate la graduatoria di merito e quella dei vincitori del concorso per esami ad un posto di esperto aggiunto in lingue estere, per la lingua tedesca, bandito con decreto ministeriale n. 202 del 25 gennaio 1968.

(4543)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito e di quella dei vincitori del concorso per esami ad un posto di esperto aggiunto in lingue estere, per la lingua inglese.

Nel Foglio di comunicazioni n. 1 del gennaio 1969 del Ministero degli affari esteri, sono state pubblicate la graduatoria di merito e quella dei vincitori del concorso per esami ad un posto di esperto aggiunto in lingue estere, per la lingua inglese.

(4544)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Aumento dei posti del concorso per titoli e per esami a medico in prova, ruolo tecnico sanitario, carriera direttiva, dell'amministrazione penitenziaria e riapertura dei termini per la presentazione delle domande.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 1° dicembre 1966, registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 1967, registro n. 12, foglio n. 295, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 134 del 30 maggio 1967, con il quale venne bandito un concorso per titoli e per esami a quattro posti di medico in prova (ex coeff. 271) nel ruolo tecnico sanitario della carriera direttiva dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

Visto il decreto ministeriale 8 settembre 1967, registrato alla Corte dei conti il 23 ottobre 1967, registro n. 30, foglio n. 91, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 20 novembre 1967, col quale i termini per la presentazione delle domande di ammissione al suddetto concorso vennero riaperti per la durata di trenta giorni, atteso lo scarso numero di aspiranti che avevano chiesto di partecipare al concorso che non avrebbe consentito nemmeno di coprire i posti disponibili;

Considerato che anche alla data di scadenza del nuovo termine il numero degli aspiranti è risultato di sole sei unità complessive;

Che tale scarso numero di partecipanti al concorso non soltanto impedisce di far luogo a quella accurata selezione che è indispensabile per poter assumere personale fornito dei requisiti necessari per adempiere nel modo migliore ai delicati compiti connessi all'esercizio delle funzioni ch'essi è chiamato a svolgere, ma rischia di far risultare addirittura deserto il concorso stesso, nella considerazione che, di norma, solo una parte di coloro che chiedono di partecipare ai concorsi, si presentano a sostenere le relative prove di esami;

Che, nel frattempo, i posti disponibili nel ruolo tecnico sanitario sono saliti a nove di cui tre riservati agli assistenti universitari ai sensi della legge 18 marzo 1958, n. 319, e del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, posti, questi, destinati ad incrementare quelli messi a pubblico concorso, nella eventualità, fin qui sempre verificatasi, ch'essi rimangano scoperti;

Che per sopperire alle esigenze dei servizi dei dipendenti istituti a carattere ospedaliero, l'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena ha urgente necessità di disporre di un maggior numero di qualificati sanitari di ruolo;

Che rendesi, di conseguenza, necessario riaprire nuovamente i termini del concorso di cui trattasi onde consentire la partecipazione ad altri aspiranti e di elevare da quattro a sei il numero dei posti messi a concorso;

Decreta:

Art. 1.

Il numero dei posti relativi al concorso per titoli e per esami a medico in prova (ex coeff. 271) nel ruolo tecnico sanitario della carriera direttiva dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena citato in narrativa è elevato da quattro a sei.

Art. 2.

I termini per la presentazione delle domande al concorso suddetto, già riaperti per la durata di giorni trenta a decorrere dal 21 novembre 1967, sono nuovamente riaperti per la durata di giorni quarantacinque a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato.

Roma, addì 9 gennaio 1969

Il Ministro: GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 aprile 1969
Registro n. 12 Grazia e giustizia, foglio n. 150

(4473)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI GROSSETO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Grosseto

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2413/6/AMM. in data 18 aprile 1968, con il quale venne indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti in provincia di Grosseto al 31 marzo 1968;

Visto il proprio decreto n. 1651/6/Amm. in data 29 marzo 1969, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati idonei al concorso suddetto;

Visto il proprio decreto n. 1754/6/Amm. in data 29 marzo 1969, con il quale sono stati dichiarati i vincitori del concorso sopraindicato;

Considerato che il dott. Mugnai Sergio vincitore della condotta medica di Giuncarico del comune di Gavorrano ha rinunziato alla condotta assegnatali;

Considerato pertanto che deve procedersi alla assegnazione della sopraindicata condotta;

Viste le domande dei concorrenti con le indicazioni delle sedi richieste in ordine di preferenza;

Considerato che il dott. Mirto Marraccini che segue in graduatoria il vincitore della condotta medica di Giuncarico del comune di Gavorrano ha dichiarato di accettare la condotta in parola;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296 istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Il dott. Mirto Marraccini è dichiarato vincitore della condotta medica di Giuncarico del comune di Gavorrano.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e termini di legge.

Grosseto, addì 9 maggio 1969

Il medico provinciale: FINIZIO

(4418)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.